

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2326 del 11/05/2018
Oggetto	CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DI ACQUA TERMAL E DENOMINATA "SALVAROLA I ", COMUNE DI SASSUOLO. AGGIORNAMENTO ELENCO POZZI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE PROVINCIALE N. 24 DEL 17/04/2014 CON LA QUALE E' STATO DISPOSTO IL RINNOVO E DELLA DETERMINAZIONE PROVINCIALE N. 34 DEL 21/12/2015 PER L'APPROVAZIONE DEI VINCOLI ATTI ALLA TUTELA QUALITATIVA DELLE ACQUE CAPTATE NELL'AMBITO DELLA CONCESSIONE.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2400 del 10/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno undici MAGGIO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DI ACQUA TERMALE DENOMINATA “SALVAROLA I”, COMUNE DI SASSUOLO.

AGGIORNAMENTO ELENCO POZZI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE PROVINCIALE N. 24 DEL 17/04/2014 CON LA QUALE E' STATO DISPOSTO IL RINNOVO E DELLA DETERMINAZIONE PROVINCIALE N. 34 DEL 21/12/2015 PER L'APPROVAZIONE DEI VINCOLI ATTI ALLA TUTELA QUALITATIVA DELLE ACQUE CAPTATE NELL'AMBITO DELLA CONCESSIONE.

Richiamati:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente, assegnandole in parte ad Arpa, ridenominata con la medesima legge regionale Arpae “Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia”;
- in particolare l'art. 16, comma 2 della medesima legge regionale, che prevede, tra le funzioni, attività e compiti di Arpae, quelle relative alla materia acque minerali e termali;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti in materia di acque minerali e termali;
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena conferito con deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 84/2017 alla dott.ssa Barbara Villani;

Si richiama la principale legislazione di settore in materia di acque minerali e acque minerali termali, in materia di tutela ambientale e disposizioni del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) in tema di protezione delle acque sotterranee:

- R.D. n. 1443/1927 e s.m.i., “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno”;
- D.M. 20/01/1927 e s.m.i. “*Istruzioni per la utilizzazione e il consumo delle acque minerali*” e, in particolare, l'art. 17, che dispone la facoltà, da parte dell'Autorità competente, di vietare la coltivazione agraria nella zona di protezione di una sorgente idromineraie ai fini della sua

tutela igienica, e l'art. 18 che dispone la facoltà da parte dell'Autorità competente, di definire "caso per caso" norme per il buon governo igienico della zona di protezione di una sorgente idromineraie ai fini della sua tutela igienica;

- L.R. n. 32/1988 e s.m.i., "Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo";
- L.R. n. 3/1999, art. 147, comma 1, lett. a) e a bis) (attribuzione di compiti, funzioni ed attività amministrative alle Province in materia di acque minerali e termali e acque di sorgente ai sensi del D.Lgs 339/1999);
- D.Lgs 152/2006 "*Norme in materia ambientale*", e in particolare l'art. 94;
- L.R. n. 7/2009, n. 7 "*Ordinamento del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione della Legge Regionale 9 settembre 1987, N. 28*", e in particolare l'art. 4, comma 3, lett. d);
- D.Lgs. 176/2011 "Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali" e in particolare l'art. 7;
- D.M. 10/02/2015 "*Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali*" e in particolare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. l);
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) di cui all'art. 26 della L.R. 20/2000 e s.m.i, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n° 46 del 18/03/2009 e, in particolare, l'art. 12/A "*Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura*".

Richiamate inoltre le principali disposizioni circolari in materia, di competenza regionale e provinciale:

- la circolare della Regione Emilia Romagna n. 1/86, prot. 20027 del 2 dicembre 1986 "*Deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 1985, n. 219 – Modalità di applicazione delle disposizioni in materia di acque minerali e termali*";
- la circolare della Regione Emilia Romagna prot. n. 20781 del 5/11/99 "*L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale". Art. 147, comma 1, lettere a) e b): delega alle province delle funzioni, compiti ed attività amministrative relative alla Polizia mineraria e alle acque minerali e termali*";

Visti inoltre gli atti di competenza Ministeriale e Regionale rilasciati in riferimento alla Concessione "Salvarola":

- D.M. 7/05/1969, con il quale la concessione di acque salso-bromo-jodiche e solfuree denominata "Salvarola", sita in territorio del Comune di Sassuolo, rilasciata originariamente con D.M. 19/04/1934 al Sig. Antonio Neviani per la durata di anni 30 e trasferita con successivo D.M. 19/12/1956 al Sig. Vincenzo Gibertini e a quest'ultimo rinnovata con D.M. 3/03/1965 per la durata di 30 anni a decorrere dal 19/04/1964, è stata intestata "mortis causa" con decorrenza dal 5/09/1968 ai figli Amedeo, Alfredo e Gabriella Gibertini;

- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 524 del 1/09/1982 con il quale, in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 2176 del 26/05/1982, la concessione denominata “Salvarola” è stata intestata alla Società Terme della Salvarola, a decorrere dal 30/12/1980;
- Determinazione del Direttore generale all’ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 6090 del 31/10/1995, con la quale è stato disposto il rinnovo della concessione in oggetto per 20 anni a decorrere dal 19/04/1994;
- Determinazione della Provincia di Modena n. 24 del 17 aprile 2014, con la quale è stato disposto il rinnovo della concessione in oggetto per 20 anni a decorrere dal 20/04/2014;
- Determinazione della Provincia di Modena n. 34 del 21 dicembre 2015, con la quale è stata disposta l’approvazione dei vincoli atti a garantire la tutela qualitativa delle acque minerali termali captate nell’ambito della concessione;

Richiamati gli atti recenti del *riconoscimento* dell’acqua minerale termale pertinenti alla concessione in oggetto, rilasciati a cura del Ministero competente:

- Decreto del Ministero della Sanità n. 2695 del 15/02/1991 col quale si attesta che l’acqua minerale “Alfonsina”, che sgorga nell’ambito della concessione mineraria “Salvarola”, trova indicazione nella terapia idropinica per la cura di malattie dell’apparato gastro-intestinale;
- Decreto del Ministero della Sanità n. 2763 del 7/01/1992 col quale si attesta che l’acqua minerale “Alfonsina” trova indicazione, oltre che per la terapia idropinica già autorizzata, anche per la terapia inalatoria;
- Decreto del Ministero della Sanità n. 2810 del 29/09/1992 col quale si attesta che l’acqua minerale “Alfonsina” trova indicazione, oltre che per la terapia idropinica ed inalatoria già autorizzate, anche per la balneofangoterapia;
- Decreto Dirigenziale del Direttore generale reggente del Ministero della Salute – Direzione Generale della prevenzione sanitaria n. 3834 del 26/03/2008, col quale sono riconosciute le proprietà terapeutiche dell’acqua minerale naturale “Alfonsina” da utilizzarsi presso le Terme della Salvarola per la balneoterapia nelle flebopatie;

Si pone in risalto che Ditta Terme della Salvarola S.p.A adempie correttamente agli obblighi previsti ai sensi della citata Determinazione n° 24 del 17/04/2014, ed esercisce la concessione stessa nel rispetto delle disposizioni complessivamente contenute sia nella L.R. n. 32/1988 e s.m.i., sia nella vigente normativa di settore.

Si pone in risalto che il progetto di coltivazione della concessione di acque minerali termali denominata “Salvarola”, di riferimento alla citata Determinazione n° 24 del 17/04/2014, e del presente atto che ne costituisce integrazione, consta attualmente delle seguenti captazioni attive:

1. **Pozzo N. 1 “Nasi”**, profondo 6 m., dal quale si preleva acqua sulfurea bicarbonato-solfato-magnesiaca-sodica, la cui area di sedime è censita al N.C.T. del Comune di Sassuolo al foglio 45, mappale 191. Si pone in rilievo che tale captazione risulta ubicata nel contesto di terreni agricoli di proprietà del Sig. Nasi Eugenio titolare dell’Azienda agricola “Podere Salvarola”;

2. **Pozzo N. P 2 bis**, profondo m. 37 m., (realizzato in prossimità dell'originario **Pozzo storico N. 2** e ad esso connesso) dal quale si preleva acqua salsobromoiodica ubicato in area di proprietà della Ditta Terme della Salvarola S.p.A;
3. **Pozzo N. 3 "Alfonsina"**, profondo m. 24 m., dal quale si preleva acqua sulfurea bicarbonato-magnesiaca, ubicato in area di proprietà della Ditta Terme della Salvarola S.p.A;
4. **Pozzo N. 7 "Uffici"** profondo m. 50 m., dal quale si preleva acqua sulfurea bicarbonato-magnesiaca-sodica, ubicato in area di proprietà della Ditta Terme della Salvarola S.p.A;

Visti inoltre:

- il Programma Generale dei Lavori delle Coltivazioni relativo alla Concessione di acque minerali ad uso termale, approvato in sede di rinnovo della Concessione mineraria con Determinazione della Regione Emilia Romagna, Direzione generale ambiente n. 6090 del 31/10/1994 ed approvato in prosecuzione e completamento dello stesso programma nell'ambito del rinnovo della Concessione Mineraria con Determinazione della Provincia di Modena n. 24 del 17 aprile 2014,
- la comunicazione dell'esecuzione di sondaggi esplorativi di ricerca idrogeologica e nuovi pozzi produttivi per uso termale inviata dalla ditta ed assunta agli atti della Provincia di Modena con il n. 84308 del 09/08/2013;
- il programma dei lavori relativo all'anno 2014, inviato dalla ditta Terme della Salvarola Spa ed assunto agli atti della Provincia di Modena con il n. 123777 del 19 dicembre 2013, nel quale si evidenziava la prosecuzione dei sondaggi esplorativi finalizzata all'esecuzione di nuovi pozzi;
- il programma dei lavori relativo all'anno 2015, inviato dalla ditta Terme della Salvarola Spa ed assunto agli atti della Provincia di Modena con il n. 120597 del 18 dicembre 2014, nel quale si evidenziava la prosecuzione dei monitoraggi relativi al nuovo pozzo 10;
- il programma dei lavori relativo all'anno 2016, inviato dalla ditta Terme della Salvarola Spa ed assunto agli atti della Provincia di Modena con il n. 107936 del 17 dicembre 2015, nel quale si evidenziava la prosecuzione dei monitoraggi chimico-fisici relativi al nuovo pozzo 10 per il suo futuro utilizzo termale;
- il programma dei lavori relativo all'anno 2017, inviato dalla ditta Terme della Salvarola Spa ed assunto agli atti della Provincia di Modena con il n.23769 del 22 dicembre 2016, nel quale si evidenziavano i monitoraggi chimico-fisici eseguiti relativi al nuovo pozzo 10 per il suo futuro utilizzo termale e la valorizzazione del patrimonio indisponibile regionale;
- l'istanza di autorizzazione all'utilizzazione del pozzo 10 ed i relativi allegati, assunta agli atti della Arpae -SAC Modena-, prot. 11954/2017, pratica Sinadoc 22448/2017, e successive integrazioni tra le quali si evidenzia l'elaborato *Planimetria catastale zona di rispetto*, di cui al prot. di Arpae SAC Modena n. 22050 del 10/11/2017 e l'elaborato *Portata critica e di utilizzo della captazione* di cui al prot. di Arpae SAC Modena n. 22603 del 17/11/2017;

Considerato che:

- l'Istanza di autorizzazione del pozzo 10 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del comune di Sassuolo e della Provincia di Modena per quindici giorni consecutivi dal 20/11/2017 al 04/12/2017;
- il Comune di Sassuolo con prot. n. 12968 del 06/04/2018 assunto al protocollo di Arpae SAC Modena con PGMO/2018/7009 del 06/04/2018 ha espresso parere favorevole all'inserimento del Pozzo 10 all'interno del numero dei pozzi oggetto della Concessione Salvarola I;
- la Provincia di Modena ha espresso parere favorevole con prot. n.11646 del 29/03/2018 assunto al protocollo di Arpae SAC Modena con n. PGMO 2018/6513 del 29/03/2018;
- il Servizio Sistemi Ambientali di Arpae Modena con nota prot. PGMO/20187112 del 10/04/2018 ha fornito un contributo relativo alla tutela della qualità delle acque;

Visti gli elaborati presentati;

Vista la proposta di tutela qualitativa del Pozzo 10 Vincenzo esplicitata nell'Elaborato 03 *"Relazione idrogeologica e idrochimica"* e riportata graficamente nell'Elaborato 02 *"Piano topografico con Zone di Salvaguardia Idrogeologicae Planimetria a curve di livello"*;

Vista la Comunicazione del Ministero della Sanità datata 12 settembre 1996 a firma della dott.ssa Maria Luzi, nella quale si afferma qualora di accerti [...] *attraverso indagini di natura idrogeologica e chimica, nell'ambito di un nuovo permesso di ricerca, abbia le stesse caratteristiche -origine comune e analoga composizione chimica- dell'acqua minerale di un altro pozzo della quale siano già state riconosciute le proprietà terapeutiche, può essere autorizzato l'uso della nuova acqua senza il preventivo riconoscimento ministeriale e quindi senza necessità di effettuare le sperimentazioni farmacologica e clinica.* [...];

Visto quanto dichiarato a pag. 91 dell'Elaborato 03 - *Relazione idrogeologica e idrochimica* "[...] *acque appartenenti alla stessa falda sulfurea-bicarbonato-solfato-sodica, della stessa composizione e caratteristiche idrochimiche, alimentate dalla stessa formazione geologica struttura idrogeologica, quale origine comune. La falda sulfurea-bicarbonato-solfato -sodica che alimenta il P10 e P1 è pertanto unica, costante nel tempo.* [...];

Atteso che:

- il riconoscimento di "acqua minerale termale" della concessione "Salvarola" in argomento è stato effettuato con decreto del Ministero della Sanità 15 febbraio 1991, n. 2695, con il quale si attesta che l'acqua minerale "Alfonsina", trova indicazione nella terapia idropinica per la cura di malattie dell'apparato gastro-intestinale;
- il decreto del Ministero della Sanità 07 gennaio 1992, n.2763, con il quale si attesta che l'acqua minerale "Alfonsina", trova indicazione, oltre che per la terapia idropinica già autorizzata, anche per la terapia inalatoria;
- il decreto del Ministero della Sanità 29 settembre 1992, n.2810, con il quale si attesta che l'acqua minerale "Alfonsina", può essere utilizzata anche per la balneofangoterapia nella cura di malattie artroreumatiche, di malattie dermatologiche e per la riabilitazione motoria.

Il responsabile del procedimento è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena dell'Arpae, Dott.ssa Barbara Villani.

L'ARPAE informa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. del 30.06.2003, n. 196 che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po 5, e il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Arpae di Modena.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'*"Informativa per il trattamento dei dati personali"*, consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena e visibile sul sito web dell'Ente www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) di integrare la Determinazione Dirigenziale n. 24 del 17/04/2014 della Provincia di Modena, di rinnovo della concessione di acqua minerale ad uso termale denominata "Salvarola", inserendo nell'elenco dei pozzi presenti, presso la concessione Salvarola I, anche il **POZZO 10 VINCENZO**, ubicato nel territorio del comune di Sassuolo, al Foglio Catastale n. 45, particella 173, nell'ambito delle Terme della Salvarola, con una profondità di 30 metri dal piano campagna;
- 2) di stabilire che la portata massima di emungimento è pari a 7 (sette) litri al minuto;
- 3) di stabilire che il Pozzo 10 venga dotato di contatore volumetrico per verificare in continuo i volumi captati;
- 4) di integrare la Determinazione Dirigenziale n. 34 del 21/12/2015 della Provincia di Modena di *"Approvazione del quadro dei vincoli atti a garantire la tutela qualitativa delle acque termali captate nell'ambito della concessione"*, inserendo le tutele atte a garantire la tutela qualitativa delle acque emunte dal POZZO 10 VINCENZO;
- 5) di stabilire che la presente Determinazione debba essere conservata unitamente alle Determinazione Dirigenziale n. 24 del 17/04/2014 ed alla Determinazione Dirigenziale n. 34 del 21/12/2015 della Provincia di Modena;
- 6) che l'approvazione del quadro dei vincoli atti a garantire la tutela qualitativa delle acque minerali termali captate nell'ambito della concessione denominata "Salvarola" determina, nel dettaglio quanto di seguito espresso:
 - 6.1) di approvare la delimitazione dell'Area di protezione idrogeologica di cui all'art. 7, comma 3 della L.R. 32/1988 e s.m.i., come rappresentata nell'Elaborato 02 *"Piano topografico con Zone di salvaguardia Idrogeologicae Planimetria a curve di livello"*. A tale delimitazione, determinata sulla base delle valutazioni espresse nell'Elaborato 03 *"Relazione idrogeologica e idrochimica"*, la legge regionale non dispone l'applicazione di specifici vincoli, fatto per cui, a tale "ambito sensibile" si

ritiene opportuno richiamare l'applicazione di norme già vigenti ai sensi di Legge e del P.T.C.P. Nello specifico, in relazione a tale delimitazione si richiama in particolar modo l'osservazione delle seguenti Norme:

6.1.1) in riferimento al D.M. 20/01/1927 e s.m.i., si richiama, in particolare, l'applicazione delle disposizioni riportate ai seguenti articoli:

- Art. 14. *“Le acque di scolo della campagna circostante alla zona di protezione saranno, ove occorra, convogliate fuori della medesima mediante deviazione dei colatori naturali che l'attraversano o costruendo cunette o fossi di guardia impermeabili”.*
- Art. 15. *“Nelle zone di protezione igienica dovrà essere bene sistemata la circolazione delle acque superficiali in guisa da evitare che in essa si formino ristagni d'acqua ed infiltrazioni, che possano raggiungere la vena o le polle di acqua minerale”;*
- Art. 16. *“Dovrà essere particolarmente curata la sorveglianza sul terreno nei pressi delle opere di captazione, per impedirne operazioni o depositi insalubri e per evitare che animali possano danneggiare le opere stesse e compromettere la purezza dell'acqua minerale”.*

6.1.2) in riferimento al vigente P.T.C.P. si richiama, in particolare, la rigorosa applicazione delle norme in materia di tutela delle acque previste all'Art. 12A *“Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina pianura”* in quanto L'Area di protezione idrogeologica ricade in parte nel *“Settore di ricarica di tipo A”* e in parte nel *“Settore di ricarica di tipo C”*. In particolare, si richiama il rispetto delle prescrizioni espresse dall'Art. 12A, comma 2.1.a (lett. a.1), a.2), a.3), a.5) terzo alinea), dall'Art. 12 A, comma 2.1.b. (lett. b.1, b.2, b3, b.4.).

7) che in virtù dell'approvazione del quadro dei vincoli atti a garantire la tutela qualitativa delle acque minerali termali captate nell'ambito della concessione denominata *“Salvarola”*, si pone in risalto che sono da osservare ai fini della tutela qualitativa delle falde ad uso termale, oltre alle disposizioni di cui al precedente punto 5), le seguenti norme vigenti ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché le seguenti specifiche prescrizioni approvate col presente atto ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.M. 20/01/1927 e s.m.i.:

7.1) con riferimento al pozzo denominato **Pozzo 10 Vincenzo**, risultano vigenti le norme di tutela previste ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in riferimento alle delimitazioni riportate nell'*Elaborato 02 - Piano topografico con Zone di Salvaguardia Idrogeologica e Planimetria a curve di livello*, come di seguito definite:

7.1.1) le *“zone di tutela assoluta”* delle captazioni, a norma dell'art. 94, comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., **debbono** avere l'estensione di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, e debbono essere adeguatamente protette ed adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio;

7.1.2) le *“zone di rispetto”* delle captazioni, a norma dell'art. 94, comma 6 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., **debbono** avere l'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione e all'interno delle stesse, a norma del comma 4 del D.Lgs 152/2006, è vietato l'insediamento dei seguenti centri di pericolo:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- k) pozzi perdenti;
- l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;

8) con riferimento alla captazione Pozzo 10 Vincenzo, sono approvate ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.M. 20/01/1927 e s.m.i. e in considerazione delle accertate condizioni locali di vulnerabilità degli acquiferi termali captati, ritenute necessarie, ai fini della tutela delle falde ad uso termale, con particolare riferimento all'area tonda determinata dal cerchio di raggio pari a 200 m. con centro nella captazione, come rappresentata nell'Elaborato 02 "*Piano topografico con Zone di salvaguardia Idrogeologica e Planimetria a curve di livello*" e nell'Elaborato 03 "*Relazione idrogeologica e idrochimica*", in quanto definite ai sensi dell'art. 18 del D.M. 20/01/1927 e s.m.i. in coerenza con le prescrizioni già espresse all'art. 12 A, comma 2.1.a.5, terzo alinea, delle Norme del vigente P.T.C.P., la Ditta titolare della concessione, nonché eventuali altri soggetti aventi titolo, per quanto di competenza, devono attuare e osservare nel tempo **la prescrizione di seguito riportata**

prescrizioni:

- è fatto obbligo di collettare in modo adeguato sia le acque bianche, sia le acque nere mantenendole separate e soggette a periodiche verifiche della tenuta idraulica, controlli e manutenzioni, ad evitare qualsiasi tipo d'infiltrazione in falda di acque di superficie e di potenziali contaminanti. In particolare, i sistemi fognari devono essere realizzati con tecnologie e materiali atti a garantirne la perfetta tenuta, con particolare riferimento al collegamento tra il collettore e i pozzetti d'ispezione, al fine di precludere ogni rischio d'inquinamento. Le medesime garanzie costruttive debbono essere riservate anche agli altri manufatti in rete, ove presenti.

9) che il titolare della concessione dovrà far pervenire ad Arpae SAC Modena, entro tre mesi dalla data di notifica del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione del medesimo presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari;

10) di inviare il presente atto alla Società Terme della Salvarola S.p.a., alla Regione Emilia Romagna - Servizio difesa del suolo, della costa e bonifica, al Comune di Sassuolo, all'Ausl – Servizio igiene del territorio e dell'ambiente costruito di Sassuolo, alla Provincia di Modena, all'Arpae – Sezione provinciale di Modena;

11) di provvedere alla pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna;

12) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile della Struttura Autorizzazioni
e Concessioni di Modena
Dott.ssa Barbara Villani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.